



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

**n. 5 dell' 11 febbraio 2002**

## **Sommario**

- **Art. 35 D.P.R. 254/99 Buoni pasto**
- **Importante: la semplice reiterazione dell'illecito disciplinare non comporta l'automatica applicazione della destituzione (TAR Sicilia, sent. 34.01 del 15.1.2001)**
- **Indagini ispettive ed incompatibilità ambientale – precisazioni**
- **Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente. Ulteriori modifiche (G.U. 6.2.2002)**
- **Banda larga e uffici on line – le strategie per l'innovazione**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ: il prospetto aggiornato**

### **Art. 35 D.P.R. 254/99 Buoni pasto**

Rispondiamo ai numerosi quesiti pervenuti in merito alle difficoltà interpretative sorte in sede di applicazione del beneficio contrattuale e alla fruizione della mensa gratuita, in relazione delle disposizioni contenute nella circolare esplicativa del competente servizio emanata il 15.11.2001 avente prot.750.C.1/4296.

Le disposizioni oggetto di controversia sono: quelle riferite alla non attribuzione del buono, anche sui turni 13,00/19,00 e 19,00/01,00, al personale che "fruisce di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio" e quelle relative all'attribuzione del ticket per i servizi che non consentono di usufruire della mensa.

Innanzitutto è opportuno precisare che l'interpretazione fornita

in sede di Commissione mensa sul beneficio del ticket restaurant non può essere traslata, così com'è, a quello della fruizione della mensa obbligatoria di servizio (c.d. mensa gratuita).

Il beneficio della mensa, infatti, per tutto il Comparto Sicurezza è garantito dalla L. 18 maggio 1989, n. 203, che stabilisce le condizioni in funzioni delle quali l'operatore di polizia ha diritto alla fruizione del vitto gratuito. Tra queste rientra la previsione di prolungamento dell'orario ordinario ovvero quando l'operatore, a causa dell'inizio dell'orario del turno di servizio, non riesce a consumare i pasti presso il proprio domicilio. La stessa norma prevede che, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto ad allestire i locali mensa, il servizio può essere garantito attraverso la stipula di convenzione con esercizi privati. Tali convenzioni, all'atto dell'introduzione del beneficio contrattuale previsto dall'art. 35 in esame, avrebbero dovuto operare in tutto il territorio nazionale nelle sedi sprovviste di mense dell'Amministrazione.

In virtù del principio previsto per l'inizio dei turni di lavoro, atteso anche che la consumazione dei pasti deve avvenire tra le 12,00 e le ore 15,00 per il pranzo, e dalle 18,00 alle ore 21,00 per la cena, così come previsto sino a quel momento per il personale che usufruiva dell'alloggio collettivo di servizio ubicato nello stesso stabile ove aveva sede la mensa ed era impiegato nei servizi 13,00/19,00 e 19,00/01,00, anche il ticket restaurant è stato attribuito con le stesse modalità. Contemporaneamente è stata fornita un'interpretazione autentica sul concetto di "tempo non sufficiente a consumare il pasto presso il proprio domicilio". In quella sede si è stabilito che tutto il personale impiegato nei richiamati turni continuativi che non usufruisce degli alloggi collettivi ubicati nello stesso stabile ove ha sede la mensa, spetta il beneficio della mensa gratuita e, quindi, l'attribuzione del ticket per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 35 del DPR 254/99.

Da qui, e non poteva essere diversamente, la dizione che il ticket non spetta al personale che usufruisce dell'alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile ove ha sede l'ufficio, e non la mensa visto che tale beneficio si applica solo nelle realtà ove non esistono le mense dell'Amministrazione.

È evidente però che, proprio in virtù della genesi che ha portato a stabilire le modalità di attribuzione del beneficio del ticket restaurant, le stesse condizioni si applicano ai fruitori della mensa dell'Amministrazione.

Per portare un esempio concreto, sulla scorta del quesito proposta dalla struttura Siulp Roma, il personale che alloggia e lavora presso il Commissariato Aurelio e usufruisce della mensa ubicata nello stabile del Commissariato Prenestino, ha diritto non all'attribuzione del ticket restaurant di cui all'art. 35 del contratto di lavoro del 1999 ma a consumare il pranzo gratuitamente ogni qualvolta è impiegato nei turni continuativi pomeridiani e serali.

Per quanto attiene, invece, l'erogazione del ticket ai colleghi impegnati in servizi che non consentono di usufruire della mensa pur avendone diritto, in funzione delle limitazioni previste in seno al richiamato art.35, per la cui modifica il Siulp opererà con le trattative per il rinnovo contrattuale normativo, ciò è possibile, così come stabilito in seno alla commissione, solo per i servizi di ordine pubblico.

Tale previsione è stata possibile, oltre che opportuna, esclusivamente per introdurre una nuova modalità alternativa all'erogazione dei cosiddetti cestini da asporto.

Ad oggi, purtroppo, è evidente che i colleghi impiegati in altre tipologie di servizio diverse dall'ordine pubblico, non possono avvalersi del beneficio del ticket qualora non riescano ad usufruire del vitto gratuito presso la mensa dell'Amministrazione pur trovandosi nelle condizioni di averne diritto.

**Importante: la semplice reiterazione dell'illecito disciplinare non comporta l'automatica applicazione della destituzione (TAR Sicilia sent. 34.01 del 15.1.2001)**

Alcune norme del nostro Regolamento di Disciplina prevedono la "reiterazione delle infrazioni" come autonoma causa d'infrazione; tra queste l'art. 7 (destituzione) punto 6.

Spesso, in sede disciplinare, l'Amministrazione si limita ad elencare le precedenti infrazioni.

Il TAR Sicilia ha invece precisato che, oltre all'enumerazione, è necessario fornire motivazioni dell'adozione del provvedimento.

Inoltre, nella stessa fondamentale sentenza, il TAR precisa che "la motivazione di un provvedimento amministrativo è soltanto quella che risulta dal testo dell'atto", e nulla rilevando le integrazioni e le aggiunte dedotte dall'Amministrazione in sede giurisdizionale.

Di seguito un estratto della sentenza.

"E' stato rilevato che dall'esame degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 737/1981 la reiterazione delle infrazioni costituisce motivo di comminazione di una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella precedentemente irrogata, ma senza che vi sia alcuna automaticità della progressione da una sanzione all'altra, sicché, nel caso di applicazione di una sanzione più grave rispetto a quelle più volte in passato irrogate per analoghe mancanze, necessita la esplicitazione delle ragioni che inducono l'amministrazione a tale determinazione.

Ora, con l'impugnato provvedimento di conferma della sanzione disciplinare della destituzione l'Amministrazione resistente disattende sostanzialmente quanto evidenziato con la menzionata pronuncia. Infatti, il nuovo atto impugnato, rispetto a quello precedentemente annullato, si limita ad elencare le sanzioni disciplinari inflitte in passato al ricorrente.

Ma, a ben vedere, gli elementi presi in considerazione, più che giustificare la scelta della sanzione applicata, hanno riguardo all'aspetto della progressione della sanzione considerata in un sistema di automaticità.

Viceversa nella previsione normativa l'Amministrazione gode di una sfera di discrezionalità sia nella valutazione dei fatti e delle prove che nell'applicazione graduale delle sanzioni disciplinari.

Pertanto, la persistenza della riprovevole condotta e l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari di minore gravità non possono condurre all'azione della massima sanzione (destituzione) senza che vengano fornite le ragioni giustificative che determinano l'Amministrazione all'adozione del provvedimento espulsivo.

Ciò assume nella fattispecie maggiore pregnanza, ove si tenga conto che la reiterazione o l'abitudine delle trasgressioni sono previste anche per l'applicazione delle sanzioni disciplinari della deplorazione e della sospensione dal servizio.

In altri termini, nulla vietando che la reiterazione delle infrazioni possa condurre ad una ulteriore irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio, l'Amministrazione è tenuta a dar conto dell'iter logico seguito ed in particolare quali siano i motivi che in concreto influiscono sulla determinazione (più grave) da adottare.

In definitiva, il provvedimento censurato, ad avviso del Collegio, non può ritenersi congruamente motivato nei sensi sopra specificati.

E poiché la motivazione di un provvedimento amministrativo è soltanto quella che risulta dal testo dell'atto o degli atti a cui viene fatto riferimento, la stessa non può essere integrata dalle argomentazioni dedotte dall'Amministrazione in sede giurisdizionale."

**Indagini ispettive ed incompatibilità ambientale**  
 —  
**precisazioni**

Un operatore della Polizia di Stato, fatto oggetto di scritti anonimi indirizzati anche ai superiori, a seguito di indagine ispettiva, fu trasferito per incompatibilità ambientale.

L'operatore fece ufficiali rimostranze, chiedendo l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, in maniera da potersi difendere, ma l'Amministrazione non ritenne di farlo.

Il TAR Puglia, con sentenza del 21 marzo 2001, nell'accogliere il suo ricorso, ha precisato alcuni essenziali aspetti, sia ai fini della configurazione della incompatibilità ambientale, sia ai fini dei doveri dell'Amministrazione in ordine all'espletamento delle c.d. "indagini interne".

Da tempo il Siulp manifesta al Dipartimento le proprie perplessità sull'opportunità di disporre di indagini ispettive che, spesso, anche per colpe non imputabili agli "ispettori", sono destinate a restare senza risultati concreti.

Di seguito, un estratto della sentenza.

"...Com'è noto, l'art. 55 comma quarto del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 consente, tra l'altro, il trasferimento ad altra sede "...anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza

del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione...".

La disposizione non è dissimile da quella dell'art. 32 comma quarto del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che pure ammette il trasferimento "...quando la permanenza dell'impiegato nuoce al prestigio dell'ufficio".

Peraltro, potrebbe opinarsi che il riferimento all'Amministrazione, anziché all'ufficio non sia una mera variazione lessicale e che, invece, denoti l'esigenza di una più intensa compromissione del prestigio, nel senso che la perdita di credibilità ambientale del dipendente della Polizia di Stato debba avere una risonanza quantitativamente più vasta; né ciò potrebbe apparire paradossale, considerato che, proprio per le funzioni svolte, gli appartenenti ad una forza di polizia possono essere sottoposti a strumentali iniziative denigratorie rivolte a procurarne l'allontanamento dalla sede; di tal ché, in tale prospettiva, può anzi risultare più funzionale, e atta a depotenziare i riflessi di quelle iniziative, l'esigenza di una più profonda incidenza della perdita di prestigio ambientale siccome riferibile ad una sfera più vasta di quella del singolo ufficio (uno spunto in tal senso può cogliersi in Cons. Stato, Sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1245, che nega rilievo assorbente a denunce anche circostanziate, che impongono, anzi, "...una opportuna valutazione della situazione, anche per evitare che il credito e il prestigio dell'Amministrazione siano al contrario lesi attraverso la gratuita diffidenza e la lesione della onorabilità dei funzionari").

Cheché sia di ciò, è comunque imprescindibile requisito di legittimità del trasferimento disciplinato dall'art. 55 il rigoroso accertamento di una concreta situazione, almeno potenziale, di lesione del prestigio dell'Amministrazione che sia eziologicamente ricollegabile alla perdita di credibilità e prestigio del dipendente, di cui la motivazione del provvedimento deve dare conto esauriente, ancorché se del caso in maniera succinta.

E ciò perché, pur connotandosi l'esercizio del relativo potere in termini di ampia discrezionalità (Cons. Stato, Sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1245; id., Sez. VI, 29 maggio 1998, n. 865), è esigenza fondamentale la verificabilità, anche e soprattutto in sede giurisdizionale, dell'esistenza e del corretto apprezzamento dei suoi presupposti (Cons. Stato, Sez. VI, 23 ottobre 1999, n. 1551).

Per conseguenza non sono ammissibili formule di stile, che non forniscano adeguata dimostrazione della sussistenza almeno di una concreta e rilevante esposizione a pericolo del valore del prestigio dell'Amministrazione ricollegata alla permanenza del dipendente nella sede a quo (Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 1999, n. 258; id., 19 novembre 1996, n. 1599) senza che sia sufficiente, ad esempio, il mero

riferimento "...a relazioni ispettive immediatamente precedenti o addirittura successive al momento in cui è stato adottato il provvedimento" (Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 1996, n. 536) e dovendosi delineare, nella motivazione, "...elementi logici e chiari i quali...siano adeguati a rendere la figura dell'agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell'Amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto" (Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1990, n. 155, in fattispecie relativa proprio a trasferimento per incompatibilità ambientale disposto ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 335/1982).

2.2) Così delineato il quadro di riferimento normativo e i principi sviluppati dalla giurisprudenza amministrativa, risultano fondate ed assorbenti le censure dedotte col primo motivo di ricorso, incentrate sui vizi funzionali della motivazione del provvedimento impugnato, sia con riguardo ai profili di perplessità che è dato di cogliervi, che con riferimento all'assoluta genericità dell'apprezzamento dell'esistenza ed effettività di una perdita di prestigio ambientale del funzionario e di una ricollegata perdita (o esposizione a pericolo) del prestigio dell'Amministrazione pubblica di appartenenza, nel livello più ristretto della sede dell'ufficio o in quello più ampio dell'ambito provinciale.

Censure che in qualche misura assorbono, nei termini della carenza di una più prudente e penetrante valutazione dell'affermata perdita di prestigio ambientale, quelli svolti col secondo motivo (aggiunto) in ordine al rilievo assegnato ad una "denuncia" apocrifia, che -secondo quanto già osservato sub 2.1)- imponeva maggior cautela e attenzione onde evitare di dar seguito amministrativo, in difetto di rigorosa verifica ed accertamento di una caduta della credibilità del funzionario, ad iniziative di tipo denigratorio contrassegnate da finalità oscure, quali evidentemente palesate dall'apocrifo (di certo non sfuggite allo stesso funzionario incaricato dell'indagine ispettiva che, pur segnalando come l'appunto riportasse fatti "...fondamentalmente veri...", notava che "...in molti casi si sia voluto con cattiveria adombrare comportamenti illegali...", in effetti insussistenti).

**Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente. Ulteriori modifiche (G.U. 6.2.2002)**

Entreranno in vigore il 21 febbraio prossimo le ulteriori integrazioni e correzioni apportate, dopo che era già intervenuto in proposito il D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e sempre in attuazione della delega contenuta nell'art. 5, comma 1, della Legge 31 marzo 2000, n. 78, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in tema di riordino delle carriere direttive e dirigenziali della Polizia di Stato.

Tramite la home page del Network Siulp è possibile visualizzare il testo integrale del provvedimento, corredato dalle note ufficiali.

**Banda larga e uffici  
on line  
–  
le strategie per  
l'innovazione**

Tutte le amministrazioni statali dovranno essere in grado, entro il 2002, di dialogare con i cittadini per via telematica. E' questo il primo obiettivo della direttiva del ministero per l'innovazione e le tecnologie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002. Un testo che fissa le linee guida per la digitalizzazione delle amministrazioni statali, e per fare in modo che il processo di innovazione tecnologica dello stato sia visibile e misurabile già alla fine dell'anno. La direttiva parte dal presupposto che, attualmente, le varie amministrazioni hanno una diversa capacità di interazione con i cittadini e con le imprese.

Lo sforzo dovrà essere, d'ora in poi, quello di rendere uniforme il grado di interazione, nell'ottica della trasparenza e del servizio al cittadino. Dovrà essere potenziato l'uso della posta elettronica e per questo ogni comunicazione interna all'amministrazione sarà inviata ai destinatari in formato digitale. A scopo sperimentale, si studierà la possibilità di introdurre l'Ufficio digitale: un'unità esemplificativa di tutti quei servizi già efficaci, che potranno essere processati elettronicamente tramite sistemi di gestione di flussi documentali. Nell'ambito del programma denominato "E-government", verrà realizzato un portale nazionale chiamato "e-Italia": un punto di aggregazione delle varie amministrazioni, che servirà come porta di accesso per i cittadini ai servizi digitali.

Per questo scopo, tutte le amministrazioni dovranno nominare un proprio responsabile che partecipi a gruppi di lavoro comuni. Verrà attivata anche la nuova piattaforma tecnologica per l'e-procurement, che consentirà l'acquisizione di beni e servizi per via elettronica.

Nel corso dei mesi, ogni amministrazione avvierà programmi per la progressiva eliminazione delle modalità di compilazione manuale di documenti di natura contabile. Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica avvierà concrete iniziative anche per la formazione dei dipendenti, favorendo corsi di inglese e programmi sull'uso di internet. Per promuovere, invece, la diffusione dell'innovazione nel paese, saranno avviate iniziative per lo sviluppo della Larga Banda, che potrà essere applicata per l'apprendimento a distanza, per servizi di telemedicina, per programmi di aggiornamento professionale. Il tutto entro il 2002. (Direttiva Ministero Innovazione G.U. 5.2.2002)

**Convenzione  
Siulp – EuroCQ:  
il prospetto  
aggiornato**

Trasmettiamo in allegato l'aggiornamento del prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ, esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia.


Tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione al prospetto e di affiggerlo in bacheca.

# I finanziamenti facili, rapidi

# ed economici

IN CONVENZIONE

**STLP**



*Per la sua serenità  
e la tua tranquillità  
scegli...*



**€uro  
Cessioni  
Quinto**

## Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TAEg massimo applicato agli esempi 10,800% (riferito al periodo gen./mar. 2001)  
Gli esempi sono al netto dei costi INPDAP.

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.164,00</b>	107,00	65,00
<b>7.747,00</b>	162,00	97,00
<b>10.329,00</b>	217,00	130,00
<b>12.911,00</b>	272,00	164,00
<b>15.494,00</b>	318,00	198,00
<b>18.076,00</b>	369,00	230,00
<b>20.658,00</b>	424,00	259,00
<b>23.244,00</b>	482,00	293,00
<b>25.823,00</b>	507,00	322,00

## Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Gli importi delle rate sono al netto delle polizze assicurative. TAN dal 5,50% al 6%.  
Il TAEg massimo applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEg previsto per legge.  
Gli esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2002)  
(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>4.648,00</b>	104,00	67,00
<b>6.197,00</b>	137,00	88,00
<b>9.296,00</b>	204,00	131,00
<b>11.362,00</b>	250,00	159,00
<b>12.395,00</b>	272,00	174,00
<b>13.944,00</b>	307,00	195,00
<b>16.527,00</b>	362,00	230,00
<b>19.109,00</b>	419,00	267,00
<b>21.175,00</b>	459,00	294,00



AFFILIATO KTESIOS

UNICA AGENZIA DI SETTORE  
PER LA POLIZIA DI STATO

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto  
e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.  
Non occorre estinguere la cessione in corso.**

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

**Direzione Generale  
di Roma**  
L.re di Pietra Papa, 21  
00146 Roma  
**Tel. 06 55 38 11 11**  
n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 1  
Milano**  
Via G. Leopardi, 14  
20123 Milano  
n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 2  
Palermo**  
Via E. Amari, 38  
90100 Palermo  
n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 3  
Trapani**  
Via N. Fabrizi, 3  
91100 Trapani  
n. verde 800 75 44 45

Tel./Fax 06 55 38 11 11